

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del senatore MURMURA

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 17 SETTEMBRE 1968

Immissione in ruolo degli insegnanti laureati nella scuola secondaria di I e II grado

ONOREVOLI SENATORI. — Il presente disegno di legge, che sottopongo alla vostra valutazione, ha lo scopo di affrontare e risolvere uno dei più gravi problemi della scuola italiana: la sistemazione degli insegnanti laureati che da tanti anni servono la scuola mantenendo alto il prestigio della stessa.

Sono, costoro, quegli impiegati dello Stato che assunti con qualifica di supplenti annuali il 1° ottobre di ogni anno vengono licenziati il 30 settembre dell'anno successivo per poi essere riassunti o meno. Ad essi, indipendentemente dagli anni di servizio, viene corrisposto un trattamento economico bloccato al coefficiente iniziale e viene riservata la pensione INPS. Questo stato di cose dura da molti anni con grave danno per la scuola e per gli interessati stessi. Mentre per le altre categorie di lavoratori sono stati adottati favorevoli provvedimenti, per gli insegnanti si è voluto mantenere fermo il principio del possesso dell'abilita-

zione, come se cultura, capacità ed esperienza dipendessero da essa, dimenticando:

1) la sentenza emessa dalla Corte costituzionale in data 7 luglio 1964, n. 77, nella quale è precisato: « Che l'esame di Stato, imposto dall'articolo 33, comma quinto della Costituzione, per l'abilitazione all'esercizio professionale, si riferisca alle libere professioni è principio pacifico. I dissensi e le incertezze possono nascere in relazione alla nozione di libera professione in generale ed in rapporto a singole professioni, rispetto alle quali si ammetta o si neghi la rispondenza a quella nozione... Comunque si vogliano assumere gli aspetti in base ai quali una professione debba considerarsi libera, la Corte ritiene che in nessun modo il professore della scuola di Stato possa essere qualificato come libero professionista ».

Vero è che il professore è libero nella sua attività didattica, pur nei limiti derivanti dalla disciplina scolastica, dall'osservanza

dei programmi e dal rispetto di certi principi fondamentali dei quali non giova far cenno ai fini della presente controversia. Ma questa libertà non altera i rapporti di dipendenza tra l'insegnante e lo Stato perchè è un modo di essere dell'attività che l'insegnante è tenuto a prestare, senza alcuna attenuazione di quegli obblighi di fedeltà, di collaborazione ed anche di subordinazione che sono propri dei pubblici impiegati. Da ciò deriva, altresì, che di fronte alla sua scuola lo Stato non ha una posizione diversa da quella che esso assume rispetto a qualunque altro organo, ufficio, istituto esistenti nel vasto ambito della propria organizzazione.

La ragione essenziale per cui l'articolo 33, comma 5, della Costituzione prescrive l'esame di Stato per l'esercizio delle libere professioni è data dall'esigenza che un accertamento preventivo, fatto con serie garanzie, assicuri nell'interesse e della collettività e dei committenti che il professionista abbia i requisiti di preparazione e di capacità occorrenti per il retto esercizio professionale.

Quindi l'abilitazione non è costituzionalmente necessaria per accedere all'insegnamento nelle scuole dello Stato, ma lo è invece per l'esercizio delle libere professioni che sfuggono al diretto controllo delle amministrazioni statali;

2) la Commissione parlamentare di indagini sullo stato e sullo sviluppo della scuola in Italia, nella relazione presentata al Ministro della pubblica istruzione il 24 luglio 1963, oltre ad aver denunciato « la preoccupante insufficienza numerica degli insegnanti », a proposito della scelta del personale docente della scuola secondaria in genere mise in risalto la precarietà e la insufficienza attuale dei sistemi di scelta in vigore sui quali influiscono molti fattori tra i quali « l'organizzazione arcaica dell'iter di assunzione e della carriera didattica: le complesse e defatiganti — per gli aspiranti non meno che per l'amministrazione — procedure ricorrenti per gli incarichi e supplenze, gli esami di abilitazione, il lungo periodo di espletamento dei con-

corsi e le lunghe more cui i giovani sono costretti prima dell'immissione in ruolo, le difficoltà dei trasferimenti che avvicinino alla sede desiderata, la scarsa considerazione e gli effimeri incentivi concessi all'opera personale o collegiale di sperimentazione didattica e di libere attività nella vita della scuola; tutto, insomma, sembra contribuisca a creare nei giovani indifferenza, quando non ostilità, nei confronti della scelta professionale didattica ». La stessa Commissione suggeriva, per la preparazione pedagogico-didattica degli insegnanti secondari di ogni ordine e grado, l'istituzione di un biennio *post lauream* comprensivo del tirocinio guidato, denunciando così l'insufficienza e l'inadeguatezza dell'esame di abilitazione.

Per questo il presente disegno di legge con l'articolo 1 chiede l'immissione in ruolo degli insegnanti laureati che abbiano quattro anni di servizio perchè si ritiene che non è l'esame di abilitazione, nozionistico e mnemonico, completamente avulso dalla vita reale della scuola, che qualifica i docenti, ma il servizio prestato con la laurea e qualificato dai capi di istituto che abiliti all'insegnamento. Infatti è proprio l'esperienza didattica che pone nelle condizioni più idonee per assolvere degnamente e proficuamente il compito educativo;

3) un altro aspetto del problema, messo in risalto dalla Commissione parlamentare d'indagine sullo stato e sullo sviluppo della scuola in Italia, è la continua espansione della scuola per cui si fa ascendere il numero di insegnanti secondari necessari nel 1975 complessivamente a circa 355.000, e siccome dei 180.000 insegnanti in servizio nell'anno 1963 75.000 saranno ancora in servizio nell'anno 1975, si può desumere che la scuola media avrà bisogno di 146.000 nuovi insegnanti mentre le scuole secondarie superiori di 133.000 per un totale di 279.000 nuovi insegnanti secondari. « Tale prospettiva estremamente impegnativa e preoccupante in sé, lo diviene ancora di più se riferita al gettito dei laureati in discipline umanistiche e in quelle scienti-

LEGISLATURA V — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

fiche », che è senz'altro insufficiente specialmente se si tiene conto delle esigenze degli altri settori. Per i motivi suesposti, in uno stato di diritto, nel clima delle più accese ed avanzate richieste di riforme sociali e di rivendicazioni normative ed economiche, il problema degli insegnanti fuori ruolo si impone all'attenzione dell'opinione pubblica e politica sollecitando provvedimenti straordinari già altre volte adottati (professori triestini entrati in ruolo con 3 anni di servizio; legge 1440 che concesse l'abilitazione didattica a quanti

avevano maturato 5 anni di servizio nel 1956; legge Russo per gli insegnanti incaricati in servizio degli istituti di istruzione artistica; legge Genco n. 2030 per gli istituti professionali).

Pertanto presento il seguente disegno di legge perchè venga esaminato ed approvato in quanto viene incontro ai reali bisogni di organizzazione e di funzionamento della scuola e mette a servizio di essa un personale docente qualificato e fornito di esperienza didattica.

DISEGNO DI LEGGE**Art. 1.**

Gli insegnanti non abilitati e gli insegnanti elementari di ruolo laureati che abbiano prestato servizio per almeno un quadriennio nelle scuole secondarie di 1° e 2° grado, in possesso di laurea o diploma o di altro titolo specifico per l'insegnamento, con qualifica non inferiore a « buono », possono chiedere l'immissione nei ruoli della scuola secondaria di 1° e 2° grado.

Gli insegnanti di cui al comma precedente con servizio inferiore a 4 anni e con qualifica non inferiore a « buono » vengono nominati a tempo indeterminato e immessi nei ruoli, dopo aver frequentato e superato un corso qualificante di natura metodologica.

Per i mutilati ed invalidi di guerra e per i combattenti il servizio di cui al comma precedente è ridotto a 3 anni.

Art. 2.

Gli insegnanti in possesso dei requisiti di cui al primo comma dell'articolo 1 sono inclusi in graduatorie nazionali relative a ciascun tipo di insegnamento e nominati in ruolo dopo l'esaurimento delle graduatorie previste dalla legge 28 luglio 1961, n. 831, dalla legge 25 luglio 1966, n. 603, e contemporaneamente delle graduatorie previste dalla legge 2 aprile 1968, n. 468.

Gli insegnanti di cui al secondo comma dell'articolo 1 sono inclusi in altre graduatorie nazionali da utilizzarsi dopo quelle previste dal precedente comma.

Art. 3.

Coloro che per insufficienza di cattedre non conseguano la nomina, conservano il titolo all'assunzione in ruolo secondo l'ordine della graduatoria in cui sono iscritti, nel limite del 50 per cento delle cattedre disponibili all'inizio di ciascuno degli anni scolastici successivi. Entro il 31 marzo di

ogni anno il Ministro della pubblica istruzione procederà al reperimento di tutti i posti di insegnamento di fatto funzionanti che siano corrispondenti a cattedre di ruolo ordinario. Nei posti così reperiati vengono istituiti cattedre di ruolo organico con decorrenza dal 1° ottobre dell'anno successivo, mediante decreto emanato dal Ministro della pubblica istruzione. Per quanto non previsto dalla presente legge si applicano le norme della legge 25 luglio 1966, n. 603, e della legge 2 aprile 1968, n. 468, che non siano in contrasto con la presente legge.

Art. 4.

Le facoltà di lettere e filosofia, lingue e letteratura straniera, magistero, scienze matematiche fisiche e naturali e l'istituto superiore orientale di Napoli sono autorizzati a conferire, nelle rispettive competenze, diplomi di laurea ai quali sarà attribuito valore abilitante all'insegnamento nella scuola secondaria di 1° e 2° grado. Coloro i quali aspirano ad ottenere il predetto diploma di laurea con valore abilitante, dovranno frequentare un quinto anno di corso destinato a tirocinio guidato nella scuola secondaria di 1° e 2° grado e a connesse esercitazioni di seminari a fini didattici.

Le norme generali per il corso qualificante di natura metodologica di cui al secondo comma dell'articolo 1 e per il tirocinio guidato di cui al secondo comma del presente articolo, saranno fissate dal Ministro della pubblica istruzione, sentite la I e la II Sezione del Consiglio superiore della pubblica istruzione, e saranno attuate in base ad accordi tra il Comitato interfacoltà e il Provveditore agli studi competente per territorio.

I corsi di cui sopra debbono essere organizzati in connessione con la riforma dell'ordinamento universitario ed attuati dopo l'approvazione della stessa.

Art. 5.

L'articolo 7 della legge 25 luglio 1966, n. 603, è abrogato.